

suva



Assicurati in tutto il mondo?

Buon viaggio con la copertura assicurativa Suva per gli infortuni non professionali all'estero

L'assicurazione contro gli infortuni non professionali all'estero

Condizioni e prestazioni assicurative

Condizioni per la copertura assicurativa

Principio generale

Al momento dell'infortunio il lavoratore deve essere assicurato contro gli infortuni non professionali.

Chi è assicurato?

Sono assicurati contro gli infortuni non professionali tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro almeno per otto ore la settimana.

Durata dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali

L'assicurazione contro gli infortuni non professionali termina allo scadere del 31° giorno dopo quello in cui cessa il diritto ad almeno metà del salario. I lavoratori con un rapporto di impiego in scadenza hanno tuttavia la possibilità di stipulare un'assicurazione convenzionale, per prolungare la copertura fino a un massimo di sei mesi consecutivi.

Il premio ammonta a 65 franchi al mese ed è valido anche per i mesi iniziati. Stipulate l'assicurazione convenzionale in modo semplice e veloce sul sito web www.suva.ch/assicurazione-convenzionale. Dopo la stipulazione, riceverete un certificato di assicurazione con validità internazionale.

Ricordiamo che i lavoratori indipendenti non possono stipulare l'assicurazione convenzionale della Suva.

Campo di validità della copertura assicurativa

Chi è assicurato contro gli infortuni non professionali gode della copertura assicurativa della Suva anche durante le vacanze all'estero.

Prestazioni assicurative

Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese

Paese con accordo di sicurezza sociale

La Svizzera ha siglato delle convenzioni con l'UE e l'AELS che si estendono a tutti i Paesi membri di entrambe le comunità di Stati. Tra la Svizzera e la Macedonia, la Turchia, la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro, la Serbia e il Regno Unito vigono convenzioni individuali in materia di sicurezza sociale.

In tutti questi Paesi la Suva rimborsa i costi secondo le disposizioni di legge del rispettivo Stato.

Paese senza accordo di sicurezza sociale

Le spese per le cure mediche (ambulatoriali od ospedaliere) in uno Stato senza convenzione di sicurezza sociale sono rimborsate dalla Suva fino a un importo massimo pari al doppio delle spese che sarebbero state versate per un trattamento in Svizzera. In molti di questi Paesi la copertura assicurativa della Suva non è tuttavia sufficiente.

I costi per gli interventi di salvataggio e recupero, nonché per i viaggi e trasporti necessari sotto il profilo medico, vengono rimborsati fino a un quinto dell'importo massimo del guadagno assicurato, attualmente fino a un massimo di 29640 franchi.

Consigliamo vivamente di stipulare un'assicurazione complementare privata.

Prestazioni in denaro

Il diritto alle prestazioni in denaro della persona assicurata infortunata o dei suoi familiari (indennità giornaliera, rendite, assegni per grandi invalidi, indennità per menomazione dell'integrità, indennità di rincarato) non è limitato dal fatto che l'infortunio è accaduto all'estero.

Per il calcolo delle indennità giornaliera è considerato guadagno assicurato l'ultimo salario riscosso prima dell'infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l'anno precedente l'infortunio.

L'importo massimo del guadagno assicurato fissato dal Consiglio federale è attualmente di 148200 franchi l'anno e di 406 franchi al giorno.

Che cosa occorre sapere

E che cosa occorre fare in caso di emergenza

Rischi esclusi del tutto o in parte dall'assicurazione

Le disposizioni di legge sulla riduzione e sul rifiuto delle prestazioni assicurative in generale, nonché in caso di atti temerari e di negligenza grave in particolare, sono applicabili anche per gli infortuni all'estero. Chi ad esempio intende esporsi a grandi rischi sportivi, come spedizioni alpinistiche ecc., deve chiedere prima della partenza al rispettivo Centro di competenza casi (v. pag. 6) se l'attività sportiva in questione o il modo in cui è praticata sono coperti integralmente. Il nostro personale fornisce volentieri informazioni su queste o altre casistiche che comportano la riduzione o l'esclusione di prestazioni. Sull'argomento è possibile consultare la pagina www.suva.ch/atti-temerari.

Comportamento in caso di infortunio all'estero

Assistance della Suva

Con Assistance la Suva assiste le persone assicurate anche quando si trovano all'estero. Il servizio della Suva si ispira al principio di assistenza e tutela globale. Con Assistance le persone assicurate Suva che si trovano temporaneamente all'estero possono contare su:
un numero verde attivo 24 ore su 24 per assistenza e consulenza garantite da uno staff medico operativo a livello mondiale;
il pagamento anticipato delle spese mediche e ospedaliere sul posto;
il trasferimento in una clinica di fiducia;
il rimpatrio.

Il numero di emergenza Assistance per chi si trova all'estero è +41 848 724 144.

Assistance è disponibile anche come applicazione per smartphone e tablet (iOS e Android). Maggiori informazioni su: www.suva.ch/assistance-i

Notifica dell'infortunio

Comunicate immediatamente l'infortunio al vostro datore di lavoro affinché le persone incaricate in azienda inviino la corrispondente notifica alla Suva. Tutte le informazioni necessarie sulla notifica di infortunio sono disponibili alla pagina www.suva.ch/notifica-infortunio.

Se in azienda le persone incaricate non sono raggiungibili, potete rivolgervi direttamente al vostro Centro di competenza casi (v. pag. 6).

Certificato medico

Il modulo «Certificato medico» deve essere compilato dal medico curante e inviato subito alla Suva.

Pagamento delle fatture

UE/AELS e Stati con convenzione sulla sicurezza sociale in materia di assicurazione contro gli infortuni

Se l'infortunio ha avuto luogo in un Paese dell'UE/AELS o nel Regno Unito, i costi delle cure mediche vengono rimborsati secondo le tariffe sociali del rispettivo Paese e conteggiati tramite l'organo di collegamento. Se la persona assicurata si è fatta curare nel reparto privato di un ospedale pubblico o in una clinica privata, potrebbe essere chiamata a sostenere personalmente i costi

aggiuntivi fatturati. Se l'infortunio ha avuto luogo in uno Stato con cui è stata siglata una convenzione sulla sicurezza sociale, la Suva rimborsa le spese delle cure mediche secondo le tariffe sociali di tale Paese. A chi emana le fatture occorre sempre ricordare che sono applicabili le tariffe dell'assicurazione sociale vigenti in quello Stato.

La Suva consiglia di pagare direttamente le fatture di importo modesto e di trasmettere alla Suva i giustificativi quietanzati per il rimborso.

Se la persona assicurata si è fatta curare nel reparto privato di un ospedale pubblico, in una clinica privata o presso un medico privato dovrà sostenere personalmente i costi aggiuntivi fatturati.

Stati senza convenzione sulla sicurezza sociale

Se l'infortunio non ha avuto luogo in un Paese dell'UE o dell'AELS o in uno Stato con cui è stata siglata una convenzione sulla sicurezza sociale, la Suva rimborsa alla persona assicurata al massimo il doppio dei costi che sarebbero insorti in Svizzera per le cure.

Numeri di telefono importanti

Dopo un infortunio

Il nostro Centro di competenza casi, presente in quattro regioni, fornisce informazioni ai clienti sulle questioni riguardanti infortuni e prestazioni.

Regione Centro

Cantoni AG, BE, BS, BL, LU, NW, OW, SO, UR, ZG
Tel. +41 58 411 12 13
suva.mitte@suva.ch

Regione Est

Cantoni AI, AR, GL, GR, SG, SH, SZ, TG, ZH
Tel. +41 58 411 12 14
suva.ost@suva.ch

Regione Sud

Canton Ticino
Tel. +41 58 411 12 15
suva.sud@suva.ch

Regione Ovest


Cantoni FR, GE, JU, NE, VD, VS
Tel. +41 58 411 12 16
suva.ouest@suva.ch

Informazioni generali

Per informazioni generali:
Tel. +41 58 411 12 12
Internet: www.suva.ch

Assistenza all'estero

Per assistenza telefonica 24 ore su 24:
Tel. +41 848 724 144



Il modello Suva I quattro pilastri



La Suva è più che un'assicurazione perché coniuga prevenzione, assicurazione e riabilitazione.



Le eccedenze della Suva ritornano agli assicurati sotto forma di riduzioni di premio.



La Suva è gestita dalle parti sociali: i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Confederazione siedono nel Consiglio della Suva. Questa composizione paritetica permette di trovare soluzioni condivise ed efficaci.



La Suva si autofinanzia e non gode di sussidi.

Buon viaggio!

La Suva spera che questo opuscolo vi accompagni nel vostro prossimo viaggio all'estero. Esso contiene importanti indicazioni su come comportarsi dopo un infortunio con lesioni o con esito mortale e far valere il prima possibile il diritto alle prestazioni della Suva. Vi auguriamo un piacevole soggiorno all'estero, lontano da infortuni.

Suva

Casella postale, 6002 Lucerna
Tel. 058 411 12 12
www.suva.ch/2154.i

Edizione: marzo 2026

Codice

2154.i


**Il numero di emergenza Assistance
per chi si trova all'estero:**

+41 848 724 144

Staccate la tessera e conservatela nel portafoglio. Assistance ora è disponibile anche per smartphone e tablet (iOS e Android). Maggiori informazioni su:

www.suva.ch/assistance-i

+41 848 724 144 Assistance



Assistenza medica in caso di
malattia e infortunio all'estero.

suva

www.suva.ch